REGOLAMENTO (CE) N. 3042/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 1089/95 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95 [4], in particolare l'articolo 4,

considerando che, alla data di pubblicazione del regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione [5], le modalità di applicazione relative alle gare erano contenute, per quanto concerne la fissazione della restituzione all'esportazione, nel regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CE) n. 1501/95 ; che quest'ultimo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione in materia di gare sia per quanto concerne la fissazione delle restituzioni all'esportazione che delle tasse all'esportazione ; che è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1089/95 per tener conto di queste modifiche ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1089/95 è modificato nel seguente modo :

1) Il titolo è sostituito dal seguente titolo :

« che indice una gara per la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo ».

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Sono indette gare sia per la restituzione all'esportazione che per la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. »

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t. »

4) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta. »

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 :

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima. »

6) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
(4) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.
(5) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16.
(6) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

« *ALLEGATO I*

Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 1089/95]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3	
		A	B
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc. »			